CAMERA DEI DEPUTATI N. 2350

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia

Seduta del 25 settembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge, che il Governo si onora di sottoporre all'esame del Parlamento con il presente provvedimento per la conversione in legge, è stato emanato per la necessità e l'urgenza di prevedere provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della Giustizia.

La crisi, che la giustizia attualmente attraversa nel nostro paese trova una delle sue cause fondamentali nella deficienza numerica degli organici di tutto il personale, in relazione anche al sempre crescente volume di affari civili e penali, e nella loro perdurante incompletezza.

Il problema degli organici assume rilevanza con riferimento all'approvazione definitiva di alcuni provvedimenti legislativi da parte del Parlamento (come ad esempio la riforma del processo del lavoro) che implicano un ulteriore aggravio di compiti del personale.

Siffatta situazione deficitaria si è aggravata, purtroppo, in modo considerevole, per effetto delle recenti disposizioni sull'esodo volontario dei pubblici dipendenti e ha raggiunto livelli preoccupanti, tali da incidere sul contenuto della funzione giudiziaria e da compromettere, in modo talora irreparabile, il raggiungimento stesso dei suo scopi.

Al fine di ridurre, senza ulteriore ritardo, i gravi inconvenienti sopra prospettati, sono state adottate come indifferibili ed urgenti le seguenti misure:

la sollecita copertura dei posti vacanti, mediante l'adozione, in via eccezionale, di una diversa procedura per il concorso di accesso nella carriera di concetto;

la facoltà di conferire i posti vacanti nel ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972;

l'estensione all'Amministrazione della giustizia delle disposizioni relative alle assunzioni temporanee di personale straordinario per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia;

il conferimento temporaneo, in relazione alle esigenze di servizio, al personale della carriera di concetto dell'esercizio delle funzioni attribuite a quello della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente: « Provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia ».

Decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, Gazzetta Ufficiale *n. 247 del 25 settembre 1973.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvedimenti straordinari per la normalizzazione dei servizi giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esami per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo.

L'esame consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

a) nozioni dell'ordinamento costituzionale italiano;
b) nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria;
c) nozioni di procedura civile e penale;
d) nozioni di contabilità dello Stato.

La Commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello e da altri due membri, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o a cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura di seconda classe. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a cancelliere capo di pretura.

La Commissione dispone di sessanta voti.

Consegue l'idoneità il candidato che riporta una votazione non inferiore a quarantadue.

La Commissione può essere integrata, qualora i candidati superano le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

Per quanto non previsto espressamente si applicano le disposizioni in vigore per i concorsi di accesso nell'amministrazione dello Stato.

ARTICOLO 2.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di conferire i posti vacanti nel ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972, secondo l'ordine di graduatoria ed alle condizioni previste nel bando di concorso.

ARTICOLO 3.

L'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Sono estese all'Amministrazione giudiziaria le disposizioni relative all'assunzione temporanea di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per la esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, il presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, i presidenti ed i procuratori generali delle Corti di appello nell'ambito della rispettiva competenza ».

Il trattamento economico del personale assunto fa carico al capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti previsti.

ARTICOLO 4.

Fino alla determinazione, prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, delle specifiche attribuzioni del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e fino alla definitiva revisione dei ruoli organici, salvo quanto disposto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, il personale della carriera di concetto istituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, svolge attività di segreteria e di collaborazione, assolve compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico non riservati alla competenza del personale direttivo, coadiuva il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Ministero di grazia e giustizia può, con provvedimento motivato dalle esigenze di servizio degli uffici giudiziari, attribuire eccezionalmente e temporaneamente al personale di concetto di cui al precedente comma le funzioni spettanti al personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ad eccezione della direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

ARTICOLO 5.

Il comma terzo dell'articolo 26 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente:

« I concorsi sono indetti dal Ministero di grazia e giustizia su base distrettuale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 21 settembre 1973.

LEONE

RUMOR - ZAGARI - LA MALFA UGO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI.